

Piccoli aiuti alla famiglia

L'assegno familiare non cambia la vita, ma può essere un sostegno. È un diritto anche per gli extracomunitari, ma nascosto e negato.

di Sonia Sartori



L'articolo 31 della Costituzione italiana non lascia dubbi in proposito: "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"; l'articolo 36, sempre della Costituzione, ribadisce che "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in

ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". Da molto tempo, quindi, il sistema previdenziale prevede gli assegni familiari come strumento per sostenere le esigenze economiche di quelle famiglie svantaggiate dal punto di vista del reddito. L'Inps è l'istituto designato a versare l'assegno alle famiglie italiane e, grazie a due direttive europee, è obbligato a versarlo anche ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno che ne fanno richiesta perché mantengono moglie e figli nel paese di

origine. Ma è un diritto negato dall'Inps e che i lavoratori extracomunitari ottengono solo a suon di cause con tanto di avvocati. Abbiamo intervistato Alberto Guariso, avvocato del lavoro, che ha vinto diverse cause contro l'Inps a favore dei lavoratori stranieri (si veda riquadro nella pagina seguente).

Nucleo familiare e stato di famiglia

Si chiama A.N.F. dal 1988, momento in cui anche l'Istituto degli assegni familiari, ha subito una riforma. La grande novità è che il punto di partenza per ottenere il ►

Un diritto negato

«Con la legge 153 del 1988, l'Inps ha stabilito che per ricevere l'assegno per il nucleo familiare non è necessario convivere sotto lo stesso tetto, e possono quindi essere inclusi nel nucleo anche i familiari residenti all'estero. Questa regola non vale però per gli extracomunitari che, salvo specifiche convenzioni, non possono conteggiare nel nucleo mogli e figli residenti nei paesi di origine anche se di fatto provvedono al loro sostentamento. Due direttive europee (109/2003 e 98/2011) equiparano gli italiani agli stranieri con un permesso di lungo soggiorno e quelli con un permesso che consente di lavorare agli italiani, in materia di prestazioni sociali e quindi anche di assegni familiari. Di conseguenza l'Inps avrebbe dovuto adeguarsi, perché la norma europea vince su quella locale: ma non lo fa. Esempio il caso di sei lavoratori stranieri dell'Iveco di Brescia, gruppo Fiat, cui l'Inps aveva versato gli assegni familiari e di cui poi ha chiesto la restituzione perché i familiari erano tornati nel paese di origine per un periodo di tempo determinato». Questo diritto negato è l'inizio della storia che ci racconta Alberto Guariso, l'avvocato che ha difeso i sei lavoratori stranieri, vincendo le cause nel 2015 e 2016.

Cosa era successo?

«I sei lavoratori stranieri i cui familiari erano rientrati in patria si erano visti chiedere indietro una somma importante di assegni familiari, con la giustificazione che i figli non frequentavano la scuola italiana. Addirittura, uno di loro doveva restituire 17 mila euro che l'Iveco, su ordine dell'Inps, tratteneva periodicamente a rate dallo stipendio. Sono intervenuto come avvocato su segnalazione della Giom Cgil di Brescia e abbiamo vinto la causa sia in primo grado sia in appello».

In coda ci sono un italiano e un extracomunitario ed entrambi presentano domanda per gli assegni familiari: all'italiano viene detto sì, allo straniero no. È una barzelletta?

«Non lo è, va proprio così. E questo è un problema molto sentito tra gli stranieri, perché in molti lasciano i familiari nel



Alberto Guariso

Avvocato esperto in diritto del lavoro e antidiscriminatorio

paese d'origine, non essendo ancora in grado di mantenerli in Italia oppure è una questione di ricongiungimento familiare che va per le lunghe. Pensiamo, ad esempio, alle badanti che in Italia lavorano e versano i contributi e hanno la famiglia in Ucraina o in Sudamerica: perché non trattarli come gli italiani?».

Un diritto negato e un atto discriminatorio?

«Lo afferma senza mezzi termini la sentenza di Brescia che riguarda i sei lavoratori dell'Iveco che hanno vinto la causa e nella quale il giudice ordina all'Inps di cessare la condotta discriminatoria».

Per quale ragione l'Inps non applica la direttiva?

«Penso perché non gli conviene. In pochissimi sanno di avere questo diritto, tanto è vero che in Italia le cause in materia saranno state una ventina, quasi tutte tra Milano e Brescia. In questo modo l'Inps risparmia sugli assegni familiari che dovrebbe versare agli stranieri, ma la pubblica amministrazione dovrebbe agire sulla base della legalità e non della convenienza». S. S.

► sostegno non è più lo stato di famiglia, ma il nucleo familiare.

La definizione di nucleo familiare, così come la intende l'Inps, è un concetto più ampio dello stato di famiglia, per la semplice ragione che non sempre coincide con la famiglia anagrafica, formata da coloro che abitano sotto lo stesso tetto. Per fare un esempio: un nucleo familiare può essere formato da genitori che vivono a Milano, una figlia che risiede a Pavia per frequentare l'università e che dipende dai genitori da un punto di vista fiscale. Quindi, il nucleo familiare è formato dalla famiglia anagrafica e da tutte le persone fiscalmente a carico di chi richiede l'assegno, anche se non conviventi. Gli assegni familiari possono essere richiesti anche dalle famiglie unite secondo il rito dell'unione civile in base alla legge Cirinnà.

Chi ha diritto all'aiuto? In tanti

L'elenco è lungo, riportiamo le categorie principali con una premessa: anche se l'importo non cambia la vita, vale la pena chiederlo, perché soprattutto per le famiglie numerose può aiutare ad affrontare piccole spese.

- I lavoratori dipendenti (privati e pubblici) in attività (sia a tempo pieno che parziale), compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti, i lavoratori di nazionalità straniera, i lavoratori domestici e, infine, i detenuti e gli internati occupati in attività lavorativa.
- I lavoratori in malattia, in maternità, in cassa integrazione, in mobilità, in aspettativa per cariche elettive o sindacali, assistiti per tubercolosi.
- I pensionati che hanno lavorato come dipendenti nel settore privato e in quello pubblico.
- I soci di cooperative, che prestano attività per conto della società stessa, in presenza di particolari condizioni.
- I lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi.

Non hanno, invece, diritto all'assegno per il nucleo familiare i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e i pensionati delle relative gestioni pensionistiche.

Per sapere l'importo?**Cercate le tabelle**

L'importo dell'assegno mensile cambia a seconda del numero dei componenti e del reddito del nucleo familiare. Si deve fare riferimento alle tabelle pubblicate dall'Inps sul suo sito (www.inps.it), che ogni anno vengono aggiornate in base ai dati dell'inflazione. Per il 2017 e fino al 30 giugno 2018 rimane invariato l'importo a cui si ha diritto, per via del leggero calo dell'indice prezzi al consumo Istat per l'anno in corso. Ad esempio, per un nucleo familiare con un solo genitore e almeno un figlio minore e in cui non siano presenti persone inabili e con un reddito annuo fino a 14.383,37 euro lordi, l'assegno mensile sarà di 137,50 euro. Un altro esempio: il nucleo familiare è composto da marito, moglie e figlio minore, con un reddito complessivo di 22 mila euro lordi nel 2016: di conseguenza, in base alle tabelle dell'Inps, l'importo dell'assegno è di 85,58 euro mensili. Se in questo nucleo familiare fosse presente un soggetto inabile, l'assegno sarebbe di 168,33 euro. Se, poi, i componenti della famiglia fossero cinque, l'importo sarebbe di 310,79 euro. Ovviamente, più aumenta il reddito, minore sarà l'importo dell'assegno.

A chi la domanda:**Inps o datore di lavoro?**

La domanda per richiedere l'assegno familiare va presentata al proprio datore di lavoro, nel caso in cui si svolga attività lavorativa dipendente (non agricola). In tutti gli altri casi, in cui il pagamento è effettuato in modo diretto dall'Inps, la domanda va presentata all'Istituto scaricando dal sito Inps il modulo apposito e inviandolo online. Ad esempio, dovranno seguire questa procedura i lavoratori disoccupati, gli operai agricoli, colf e badanti, pensionati. Ci sono casi in cui il datore di lavoro, prima di anticipare l'importo del contributo, deve aspettare l'autorizzazione da parte dell'Inps: è il caso, ad esempio, di assegni familiari che riguardano i figli di genitori legalmente separati o divorziati, i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, i fratelli, sorelle e nipoti, e tutti i

familiari inabili per i quali non sia già stata documentata l'invalidità al 100% e, infine, i familiari residenti all'estero.

Separati da un assegno

Nel caso di separazione consensuale, che succede per gli assegni familiari? Dipende dal caso. Se la persona che ha diritto all'assegno familiare non è la stessa che ha in affido i figli, spesso stava nella disponibilità del coniuge avente diritto all'assegno, di trasferirlo al coniuge affidatario dopo averlo percepito. E in passato questo passaggio non era così semplice. Ora questo problema non c'è più, perché la legge conferisce anche al genitore affidatario senza lavoro o, nel caso svolga un lavoro che non rientra nei casi previsti per il ricevimento dell'assegno familiare, la possibilità di farne domanda. Il reddito cui fare riferimento sarà quello

risultante dalla separazione, escludendo il reddito dell'altro coniuge che non fa più parte del nucleo familiare.

Per gli extracomunitari

Come per tutte le altre prestazioni previdenziali, anche i lavoratori extracomunitari che lavorano in Italia e che versano regolarmente i contributi all'Inps hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare. Fin qui tutto bene, ma c'è una postilla che rende le cose più difficili. Il lavoratore extracomunitario non ha diritto alla prestazione se il resto del nucleo familiare vive nel paese di origine e quindi non ha la residenza italiana. Si fa un'eccezione se i familiari vivono in alcuni paesi: tra gli altri, Argentina, Australia, Capo Verde, ex-Jugoslavia, Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia e Uruguay, che versano gli assegni familiari ai cittadini italiani che lavorano lì.

Situazioni particolari

Ci sono casi in cui la prestazione lavorativa viene sospesa oppure si interrompe (malattia, preavviso...). In questi casi, l'assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti secondo alcuni criteri. Per i due casi seguenti, tra i più frequenti, la preconditione per continuare a ricevere gli assegni familiari è che ci sia stato un rapporto di lavoro subordinato, anche se presso più datori di lavoro, di almeno una settimana (sei giorni lavorativi), entro i trenta giorni precedenti il verificarsi dell'infortunio o dell'evento.

- Infortunio sul lavoro o malattia professionale: l'assegno per il nucleo familiare va corrisposto durante il periodo di inabilità per un massimo di tre mesi.
- Gravidanza e puerperio, adozione e malattia del bambino: l'assegno spetta per tutti i periodi di astensione dal lavoro, obbligatoria, facoltativa o per malattia del bambino fino a tre anni.
- Nel caso di preavviso, l'assegno per il nucleo familiare spetta anche per i periodi di non lavoro. Per i primi tre mesi l'assegno per il nucleo familiare deve essere corrisposto dal datore di lavoro; per il restante periodo la richiesta deve essere inoltrata direttamente all'Inps. ■

2.827.859

**i lavoratori dipendenti
che nel 2015 hanno
ricevuto l'assegno
familiare (settore privato,
esclusi operai agricoli
e domestici)**

3 persone

**formano il nucleo
familiare che ne ha
usufruito di più,
le famiglie di 5 sono
la percentuale minore**

1.092 euro
l'assegno medio annuo